



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 224 Del 06-12-18

Oggetto:	D.Lvo n.285/1992 Codice della strada- Ripristino delle condizioni di sicurezza e reintegra delle matrici ambientali a seguito di incidenti stradali - Adesione al servizio associato e nomina del=
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di dicembre alle ore 11:50, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT. STANGONI SANTE	SINDACO	P
CAPRIOTTI LUIGI	ASSESSORE	P
IONNI ELISA	ASSESSORE	A
TROLI STEFANO	ASSESSORE	A
CORTELLESI ALESSANDRO	ASSESSORE	P

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n. 3, assenti n. 2

Assiste in qualità di Segretario il Sig. DOTT. SSA FERRETTI SIMONA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Premesso che l'Ente Comunale:

- come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale – deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art.211;
- è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'art. 1 del D. Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 – Codice della Strada – ovvero “*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*”, e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto anche della legislazione vigente in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal D. Lgs. N. 152 del 03 aprile 2006 – Codice dell'Ambiente;

Rilevato che il già citato Decreto Legislativo n. 285/1992 – Codice della Strada:

- all'art. 15 lettera f) vieta di “*depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze*”;
- all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorché si verifici la caduta o lo spargimento di materie viscidie o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto *ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma III)*, tutto ciò è finalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
- al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, l'Ente deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti;

Osservato che le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono nella:

- delimitazione dell'area di intervento;
- rimozione mediante aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.), nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente;
- azioni di pulitura, lavaggio e asciugatura;
- rimozione del cantiere stradale.

Considerato che:

- i servizi sopra descritti sono attualmente svolti dall'Ente in condizioni non ottimali, infatti non risulta agevole l'avvio della procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;
- per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Ente non ha alcuna disponibilità;
- la creazione, all'interno dell'Ente, di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe onerosa in termini di risorse umane ed economiche;

Ritenuto che:

- per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione con una Ditta esterna, in

- possesso delle certificazioni necessarie, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze, nel rispetto delle prescrizioni normative;
- a fronte dell'affidamento ad una Ditta , specializzato nei servizi di cui trattasi, l'Ente beneficerà del *servizio di ripristino post incidente* anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia , comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;
 - il Comune, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di Operatore esterno, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come concessione di servizi conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 lett. vv) del Decreto Legislativo n. 50/2016, pertanto, *“la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”*;
 - nella fattispecie di che trattasi, la Ditta esterna riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del servizio di ripristino post incidente, delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere potrà gravare sul comune;

Considerato altresì che:

- l'Ente, ai fini del regolare e trasparente affidamento del servizio ha individuato, sin d'ora, le tipologie degli interventi, ai fini dell'efficace realizzazione del servizio su tutta la rete stradale afferente all'Ente ed in particolare che le tipologie di intervento che si intendono affidare all'interno del *servizio di ripristino post incidente*, consistono nell'attività eseguita in situazione di emergenza, tesa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali, post incidente, consistente nella pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze mediante:
 - 1) *“intervento standard”*, ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
 - 2) *“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”*, ossia gli interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente;
 - 3) *“interventi perdita di carico”*, ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile;

Rilevato che:

- con nota assunta al prot.10278 del 03/07/2018 l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione richiedeva ai comuni membri di manifestare il proprio interesse alla proposta di attivazione di un servizio associato tra i comuni facendosi capofila della sottoscrizione di un apposito contratto con un Operatore esterno specializzato del settore;
- con nota prot.18196 del 18/10/2018 questa Amministrazione si dichiarava disponibile ad aderire alla convenzione che L'Unione Montana stipulerà con azienda specializzata, restando inteso che nessun onere economico fosse a carico di questo Comune;
- per avviare la fase attuativa e il coordinamento delle diverse azioni previste si rende necessaria l'adozione di un atto amministrativo che demandi all'Unione gli adempimenti necessari e che esprima la delega che le consenta di assumere tutti gli impegni derivanti

Considerato che:

- l'art. 15 della L.241/1990 prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli accordi sono sottoscritti in forma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lvo n. 82/2005;

Acquisiti i seguenti pareri:

- di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i.;
- di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i.;

con voti unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
- di aderire alla proposta, espressa ai propri Comuni membri dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, relativa all'attivazione di un servizio associato, da effettuarsi sulla rete stradale comunale e affidato ad un Operatore esterno specializzato, per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell'area interessata da incidenti stradali;
- **di identificare**, quale soggetto capofila, l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, che si impegna a porre in essere gli adempimenti necessari per l'attuazione del servizio di ripristino post incidente tra cui individuare e affidare, mediante la sottoscrizione di un apposito contratto, ad un Operatore esterno specializzato, di comprovata capacità tecnico-operativa, il servizio di ripristino post incidente, verificando il possesso dei requisiti minimi, delle iscrizioni e abilitazioni, della disponibilità di mezzi e attrezzature all'esercizio professionale, e che sia in grado di adempiere tempestivamente, con professionalità e diligenza alle prescrizioni normative;
- **di prendere atto** che il sopracitato servizio non prevede onere alcuno, specie economico, a carico del Comune, così come meglio specificato nella narrativa del presente atto;
- **di individuare** quale referente interno l'Arch. Stefano Lo Parco - Responsabile dell'Ara Tecnica e Polizia Municipale dandogli mandato di attuare ogni atto gestionale necessario per il buon esito del servizio.
- Successivamente, data l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata votazione, ad unanimità di voti, espressa in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
(Arch. Stefano Lo Parco)

VISTO si esprime parere favorevole per la regolarità, contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, 1 comma del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott. Pietro Fiscoletti)

IL SINDACO
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione viene pubblicata oggi _____ all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e contestualmente viene comunicata ai Capo Gruppi consiliari con lettera prot.n. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____ perché:

- immediatamente eseguibile.
- decorsi 10 giorni dall' ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA